

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

PRESENTATA DA

GIOVANNI HERMANIN

Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e programmi di educazione alimentare nella Regione Lazio

RELAZIONE

Con la presente proposta di legge si intende promuovere il consumo di prodotti da agricoltura biologica e di prodotti tipici e tradizionali della Regione Lazio. I contributi saranno destinati alle aziende sanitarie, alle aziende per il diritto allo studio e ai Comuni. Questi ultimi potranno utilizzarli anche per realizzare programmi di educazione alimentare e di aggiornamento professionale per gli addetti ai servizi.

Entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta proporrà al Consiglio regionale un piano annuale, in cui saranno specificati i criteri di assegnazione, le modalità di erogazione dei contributi e le percentuali minime di prodotti tipici e biologici. Questi ultimi, nel primo anno, non potranno essere inferiori al 50%. A parità di punteggio, avranno la priorità i soggetti che utilizzeranno prodotti di aziende con la certificazione etica SA 8000, definita dalla Social Accountability International nel 1997, che attesta il comportamento socialmente responsabile dell'impresa certificata.

La Giunta regionale dovrà informare ogni anno il Consiglio sulla diffusione della certificazione etica SA 8000 fra le imprese laziali. Qualora la certificazione risulti ampiamente diffusa, essa sarà inserita tra i requisiti di accesso ai contributi, modificando in questo senso la legge.

Nel corso della sua graduale applicazione legge produrrà numerosi effetti positivi. Prima di tutto sarà uno stimolo per un settore come quello biologico, diffuso ma parcellizzato, ad organizzarsi per arrivare a una migliore commercializzazione. Inoltre costituirà un aiuto alla salute dei cittadini e un contributo per realizzare l'eticità delle produzioni per la promozione finale anche di prodotti tipici e tradizionali, prestando attenzione anche al modo in cui devono essere cucinati, per non rovinarne le caratteristiche.

Essa prevederà la possibilità per le aziende e per i Comuni di usufruire di finanziamenti non solo per introdurre cibi biologici e tradizionali nelle mense, ma anche per fare educazione alimentare. La scelta del biologico non è soltanto un elemento sperimentale, ma sta diventando un fatto produttivo importante e qualificante, che trova sempre più spazio a livello commerciale. In questa prospettiva una legge di promozione dei prodotti biologici e tradizionali nelle mense pubbliche, quindi, è un fatto significativo in una nuova politica tesa all'aumento dei controlli, e al consolidamento di scelte nella direzione della qualità e della difesa dei prodotti tipici.

L'articolo 1 illustra le finalità.

L'articolo 2 identifica i soggetti beneficiari e gli interventi finanziati.

L'articolo 3 stabilisce i criteri per la redazione del piano annuale di finanziamento.

L'articolo 4 definisce il regolamento attuativo della legge.

L'articolo 5 disciplina l'attività di consulenza.

L'articolo 6 predispone la norma finanziaria.

L'articolo 7 descrive le norme transitorie.

ARTICOLO 1 (Finalita`)

1. La Regione, nell'ambito delle iniziative volte a tutelare la salute dei cittadini, promuove il consumo di prodotti agroalimentari da agricoltura biologica, tipici e tradizionali, con particolare riguardo a quelli provenienti da aziende in possesso di certificazione etica, nelle mense scolastiche, ed universitarie, nonché nelle refezioni ospedaliere per i degenti e promuove programmi di educazione alimentare.

2. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per i prodotti agroalimentari da agricoltura biologica, i prodotti ottenuti con tecniche di agricoltura biologica così come stabilito dal regolamento CEE 2092/1991 del Consiglio del 24 giugno 1991 e successive modifiche ed integrazioni e dal regolamento CEE n. 1804/1999 del Consiglio, del 19 luglio 1999;

b) per prodotti tipici i prodotti certificati DOP (denominazione d'origine protetta) e IGP (indicazione geografica protetta) di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992 e i prodotti con attestazione di specificità ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992;

c) per prodotti tradizionali, i prodotti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e relativi decreti ministeriali attuativi;

d) per "certificazione etica" la certificazione SA 8000 (Social Account) definita nell'ottobre 1997 dalla SAI (Social Accountability International), attestante il comportamento socialmente responsabile dell'azienda certificata e rilasciata da uno degli organismi revisori di certificazione abilitato dalla SAI.

ARTICOLO 2 (Soggetti beneficiari e interventi finanziati)

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, la Regione eroga contributi:

a) ai Comuni, alle Aziende sanitarie e alle Aziende per il diritto allo studio universitario per l'utilizzo dei prodotti individuati all'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), nelle mense scolastiche e universitarie nonché nelle refezioni ospedaliere per i degenti, come compartecipazione all'importo aggiuntivo medio, calcolato con riferimento alla spesa sostenuta nell'anno precedente, dagli stessi enti. Ai fini di cui al presente articolo il costo aggiuntivo derivante dall'utilizzo di tali prodotti è a carico dei Comuni, delle Aziende sanitarie e delle Aziende per il diritto allo studio universitario;

b) ai Comuni per programmi di educazione alimentare degli utenti, di aggiornamento professionale e di formazione del personale scolastico e addetto ai servizi, volti prevalentemente alla promozione del modello di alimentazione mediterraneo mediante il consumo di prodotti di cui all'articolo 1, comma 1.

2. L'accesso ai contributi è subordinato alla istituzione da parte dei soggetti beneficiari di commissioni mensa in cui sia prevista la partecipazione degli utenti.

ARTICOLO 3 (Piano annuale di finanziamento)

1. La Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, propone al Consiglio regionale un piano annuale di finanziamento in cui si stabilisce l'ammontare delle somme destinate rispettivamente alla realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b).

2. Il piano indica:

a) Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera a), i seguenti elementi:

a1. la percentuale minima di ciascun tipo di prodotto agroalimentare (da agricoltura biologica, e tipico) che gli Enti di cui all'articolo 2, comma 1, devono utilizzare nelle mense da loro gestite per accedere al contributo finanziario previsto dalla presente legge. Tale percentuale, per i prodotti da agricoltura biologica, per il primo anno di applicazione della presente legge, non può essere inferiore al cinquanta per cento rispetto al totale dei prodotti utilizzati per il confezionamento dei pasti;

a2. la misura massima del contributo ammissibile, espressa in forma percentuale rispetto all'importo aggiuntivo medio calcolato facendo riferimento alla spesa sostenuta nell'anno precedente;

a3. le modalità di assegnazione dei contributi e di erogazione degli eventuali acconti;

a4. la determinazione del costo massimo dei prodotti ammissibile ai fini dell'accesso ai contributi.

Per il primo anno di applicazione della presente legge la misura massima del contributo ammissibile è pari al settanta per cento; tale percentuale è gradualmente decrescente nei piani annuali successivi;

a5. le priorità tra i soggetti beneficiari, fermo restando che, a parità di punteggio, saranno considerati prioritariamente i soggetti che avranno utilizzato prodotti provenienti da aziende in possesso di certificazione etica SA 8000;

a6. le modalità di preparazione e somministrazione degli alimenti contenenti i prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c)

b) Per i progetti previsti dall'articolo 2, comma 1, lett. b), i seguenti elementi:

b1. i contenuti di massima dei progetti ammissibili a contributo;

b2. la misura massima del contributo che, per il primo anno di applicazione della presente legge, è del cinquanta per cento della spesa prevista per la realizzazione del progetto;

b3. l'individuazione delle priorità relative ai soggetti ed ai progetti e per la determinazione del contributo.

3. Entro il 31 ottobre di ogni anno la Giunta regionale trasmette alle Commissioni consiliari competenti una relazione a consuntivo degli interventi realizzati e finanziati nel corso dell'anno precedente, comprendente tra l'altro:

- a) l'indicazione delle strutture incaricate della gestione della legge;
- b) il numero delle domande presentate, articolate per tipologia di soggetti;
- c) il totale dei contributi assegnati, erogati ed eventualmente revocati;
- d) le aziende fornitrici di prodotti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c), in possesso di certificazione etica SA 8000;
- e) i progetti educativi ammessi a contributo,

ARTICOLO 4 (Regolamento)

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede:

a) all'emanazione, previa comunicazione alle commissioni consiliari competenti, di un regolamento contenente le procedure per la gestione della presente legge, ed in particolare:

a1. per ciò che riguarda gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), i termini per la presentazione delle domande di contributi, la documentazione necessaria ai fini istruttori, i criteri e i termini per il procedimento di selezione degli interventi e le modalità di rendicontazione degli stessi nonché di recupero dei contributi erogati e non utilizzati;

a2. per ciò che riguarda gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), i termini per la presentazione delle domande di contributo, le modalità per la redazione e presentazione dei progetti, la documentazione necessaria a fini istruttori, i criteri e i termini per il procedimento di selezione degli interventi, le modalità per la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

2. Per la documentazione relativa ai fini istruttori e alla rendicontazione delle spese si applicano le norme relative all'autocertificazione. Le dichiarazioni autocertificative inerenti agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), devono contenere l'attestazione esplicita della percentuale di prodotti agroalimentari da agricoltura biologica e tipici utilizzati per il confezionamento dei pasti nonché l'attestazione dell'avvenuta istituzione delle Commissioni mensa di cui all'articolo 2, comma 2.

ARTICOLO 5 (Attività di consulenza)

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale procede, in forma coordinata tra i dipartimenti interessati, alla individuazione della struttura incaricata della gestione della presente legge.

2. Per il conseguimento delle finalità della presente legge, la struttura di cui al comma 1 cura altresì lo svolgimento delle attività di consulenza per gli Enti di cui all'articolo 2, comma 1.

3. L'attività di consulenza viene svolta con la fornitura di informazioni e materiale culturale e tecnico di supporto finalizzato all'applicazione della legge e in particolare:

- a) schema di capitolato-tipo per il servizio di fornitura pasti;
- b) materiale informativo per la divulgazione delle valenze nutrizionali, culturali e gastronomiche degli alimenti biologici, da agricoltura integrata, tipici e tradizionali, con particolare riferimento a quelli laziali;
- c) materiali informativi e consulenze per la definizione di menu che, nel tutelare e migliorare la salute dei cittadini, valorizzino i prodotti biologici, tipici e laziali classificati "tradizionali";
- d) materiali e consulenze per la definizione e realizzazione di programmi di educazione alimentare che, oltre alle norme di una sana e corretta alimentazione, comprendano anche la conoscenza delle caratteristiche culturali e gastronomiche dei prodotti tradizionali laziali

ARTICOLO 6
(Norma finanziaria)

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge e` autorizzata per il triennio 2003-2005 la spesa complessiva di euroda iscrivere nell`U.P.B.
2. Agli oneri derivanti dall`applicazione della presente leggesi provvede, per il corrente esercizio e per i due esercizi successivi, mediante la seguente variazione di bilancio da effettuarsi sia per la competenza sia per la cassa:
3. Alla copertura della spesa per gli esercizi successivi si fara` fronte con le relative leggi di bilancio.

ARTICOLO 7 (Norme transitorie)

1. Per il primo anno di applicazione della presente legge, il piano annuale di finanziamento di cui all'articolo 3 viene proposto dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'approvazione del regolamento di cui all'articolo 4.
2. In sede di prima applicazione della legge, le Aziende per il diritto allo studio universitario provvedono all'introduzione dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), nelle mense universitarie utilizzando i fondi assegnati dalla Regione per le spese di gestione ordinaria.